

COMUNE DI ORMELLE
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
DI POLIZIA RURALE

TITOLO 1

CAPO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto del servizio

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato e degli altri Enti Pubblici nell'interesse generale dell'attività agraria e della vita sociale nelle campagne, nonchè la vigilanza per la salvaguardia e manutenzione dei fossi, rii ed opere a difesa del territorio.
2. Il presente regolamento si applica nelle zone rurali del territorio comunale o destinate ad usi agricoli e/o paesaggistico-ambientali nel Piano Regolatore Generale, ferma restando la tutela della proprietà fondiaria regolata dall'artt. 840 e seguenti del Codice Civile. Si applica, altresì, a tutti gli ambiti compresi nel perimetro urbanizzato che, a vario titolo, sono interessati ad attività che di norma sono esercitate in ambito agricolo-rurale, così come definite dall'art. 2135 del C.C.
3. Un particolare rilievo è dato a tutte quelle norme attraverso le quali si cerca di realizzare la compatibilità tra l'esercizio delle attività connesse all'agricoltura ed all'allevamento con la tutela attiva dell'ambiente e l'insediamento abitativo urbano.

Art. 2

Organi preposti al servizio di polizia rurale

1. Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato ed è svolto dagli agenti della Polizia Locale, nonchè dagli ufficiali ed agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti. Sono fatte salve in proposito le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per le altre forze di Polizia, nonchè per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art 57 del C.P.P.
2. L'attività della Polizia Locale si esplica nell'ambito delle competenze indicate dalla Legge 07/03/1986 n.65 e dal vigente Regolamento di Polizia Locale.

Art. 3

Ordinanze

Al Sindaco spettano i poteri che gli sono attribuiti in materia di igiene pubblica, per motivi di sanità, di sicurezza e ordine pubblico ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000.

CAPO II

Norme generali per gli ambiti rurali

Art. 4

Pulizia dei terreni agricoli incolti

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o per la tutela dell'igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza della norma di cui al comma precedente, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Sindaco intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e prevede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi, addebitandone i costi al trasgressore.

Art. 5

Divieto di ingresso nei fondi altrui

1. Il proprietario ha diritto a chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, secondo le norme del P.R.G. e con l'unico limite di rendere possibile l'esercizio di eventuali servitù gravanti sullo stesso.
2. Fatte salve le disposizioni sugli articoli 842 e 843 del Codice Civile, è vietato accedere al fondo che risulti chiuso da recinzione, da siepe viva o da altra stabile struttura di delimitazione della proprietà privata; è altresì vietato accedere al fondo qualora lo stesso evidenzi la presenza di idonea segnaletica dalla quale risulti l'intenzione di interdire l'ingresso agli estranei.
3. Il divieto di accesso nei fondi altrui può essere temporaneamente limitato, con l'adozione di una specifica ordinanza di cui l'art. 3 del presente Regolamento, qualora uno stato di emergenza o necessità imponga l'attraversamento del fondo stesso.
4. Previa motivata comunicazione al Comune da parte del soggetto che ne abbia necessità, l'accesso ai fondi può essere consentito, dopo l'emanazione dell'ordinanza di cui all'art. 3 del presente Regolamento, per effettuare ricerche scientifiche, studi e rilievi tecnici, finalizzati alla realizzazione di opere di pubblico interesse.
5. Per l'esecuzione di rilievi topografici catastali, i tecnici professionisti incaricati sono autorizzati ad accedere ai fondi privati previo avviso ai proprietari degli stessi.
6. Il divieto di cui al presente articolo non può estendersi agli agenti di bonifica e degli organi superiori, ai quali è consentito libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali di privati o consorziali, ai sensi dell'art. 140 lett. i) del R.D. 368/1904, nonchè per consentire le manutenzioni di canali irrigui e fossi di scolo, come previsto dallo stesso articolo lettera e).
7. E' fatto divieto nell'eseguire le pratiche colturali di invadere la sede stradale con i mezzi agricoli.

CAPO III

Pascolo - Caccia - Pesca

Art. 6

Pascolo degli animali

1. Il pascolo vacante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41-42-43-44 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n.320 "Regolamento di Polizia Veterinaria".
2. Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi finitimi, le situazioni di pericolo ed intralcio alla circolazione dei veicoli e di molestia per le persone.
3. Durante le ore notturne il pascolo è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa.
4. Il pascolo di bestiame di qualunque specie su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini e i fossi laterali delle strade pubbliche o private di uso pubblico, è vietato senza avere prima ottenuto espressa autorizzazione dal Sindaco.
5. Per il pascolo su fondi privati è necessario avere il permesso scritto del proprietario e conduttore del fondo, che deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia di cui all'art. 2 del presente Regolamento. Devono altresì essere esibiti i certificati delle vaccinazioni previste per gli animali dal servizio sanitario locale.
6. E' consentito, fatte salve le disposizioni dell'art. 184 del Codice della Strada, il transito di mandrie o greggi lungo le strade comunali quando ciò avvenga esclusivamente in ore diurne, con percorsi brevi e giustificati da motivi di trasferimento da un fondo all'altro. In tali occasioni, i conduttori di greggi o mandrie dovranno aver cura di impedire ammassamenti degli animali e, comunque, non occupare uno spazio di larghezza superiore a metà della carreggiata. Devono inoltre impedire sbandamenti degli animali dai quali possono derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe od alle strade e provvedere alla pulizia della strada dopo il transito.
7. Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie nell'ambito urbano.

Art. 7

Sanzioni per pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843 commi 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, oltre che essere soggetto alle norme del presente regolamento, è deferito dagli organi di vigilanza all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 636 e 637 del C.P.

Art. 8

Limiti all'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio

1. I limiti all'utilizzazione dei fondi ai fini dell'esercizio venatorio sono normati dalla Legge 11/02/1992 n. 157 e dalla L.R. 09/12/1993 n. 50.
2. Qualora il proprietario intenda vietare l'accesso al fondo ai cacciatori deve recintarlo seguendo le modalità di cui all'art 15 della Legge 157/92 fatto salvo quanto previsto dal Regolamento edilizio comunale.
3. Non è consentito cacciare o pescare senza il possesso delle prescritte licenze.

4. Per la caccia valgono, oltre alle norme emanate con Leggi e Regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'amministrazione Provinciale.

Art. 9

Allevamento di selvaggina

1. L'allevamento di animali selvatici a scopo alimentare, ovvero destinati al ripopolamento venatorio, è autorizzato dalla Provincia, previo nulla osta del Servizio Veterinario competente per territorio.
2. Gli allevamenti di selvaggina, di cui al comma 1 del presente articolo, sono sottoposti al controllo di polizia veterinaria in quanto attività zootecnica.

Art. 10

Esercizio della pesca

1. La pesca è disciplinata da leggi e regolamenti speciali, nonché dalle disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale. Salvo quanto previsto da altre leggi in materia, non è consentito pescare senza le prescritte licenze.

CAPO IV

Ambiti rurali edificati

Art 11

Case rurali

1. Per casa rurale si intende una costruzione, generalmente isolata, destinata ad abitazione ed al normale funzionamento dell'azienda agricola e provvista delle necessarie pertinenze a quest'ultima inerenti.
2. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione delle case rurali, sono subordinate al rispetto delle norme del vigente strumento urbanistico.
3. Le case rurali sono soggette alle medesime norme igienico-sanitarie ed edilizie previste per le abitazioni urbane.
4. Nei casi in cui non sia disponibile acqua condotta con l'acquedotto consortile, l'approvvigionamento idrico per le case rurali è effettuato tramite pozzi o sorgenti, che devono essere protetti da possibili fonti di inquinamento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
5. L'acqua di pozzo o di sorgente deve essere sottoposta, a cura del proprietario del fondo o di chi lo abbia in uso, a periodici accertamenti chimici e batteriologici, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
6. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.
7. Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda e pluviali e l'acqua piovana incanalata possibilmente in fossi, in modo da evitare danno alle strade.

Art. 12

Impianti di depurazione delle acque reflue delle abitazioni rurali

1. Le acque reflue domestiche provenienti da abitazioni rurali site in zone sprovviste di fognatura, devono essere chiarificate e disperse nel rispetto delle norme tecniche stabilite dal regolamento consortile di fognatura.
2. I fanghi prodotti dalle fosse settiche delle abitazioni rurali devono essere asportati per mezzo di ditte autorizzate, nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità idonee in modo da non arrecare danni a terzi.

Art. 13

Norme generali sui fabbricati rurali strumentali

1. Per fabbricati rurali strumentali si intendono tutte le costruzioni destinate all'esercizio dell'attività produttiva agricola: fienili, ricovero per animali, concimaie, locali di deposito, locali per la vendita e conservazione di prodotti agricoli, nonchè forni essiccatoi ed altri annessi rurali.
2. Fatte salve le norme urbanistiche comunali, i nuovi fabbricati rurali strumentali devono essere adeguatamente separati dai fabbricati destinati ad uso abitativo.
3. Possono costituire eccezione alla regola di cui al comma 2 del presente articolo i fabbricati rurali adibiti alla vendita diretta di prodotti agricoli, che possono essere realizzati in adiacenza alle costruzioni adibite ad uso abitativo.

4. I locali di deposito delle derrate alimentari per uso zootecnico, devono essere idonei a riparare le derrate stesse dalla pioggia ed a preservare la stabilità delle loro caratteristiche merceologiche e sanitarie.
5. Le aperture dei locali adibiti al deposito di derrate alimentari per uso zootecnico, fatta eccezione per i fienili ed i locali adibiti alla raccolta e al deposito di insilati, devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti.
6. E' vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari per uso zootecnico, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri prodotti fitosanitari.
7. I fienili sopraelevati devono essere dotati di parapetto di protezione contro le cadute dall'alto ed essere accessibili in sicurezza.
8. I depositi di legname da ardere, paglia, fieno, fascine, nonchè di ogni altro materiale infiammabile o esplosivo sono soggetti alle norme vigenti per la prevenzione incendi secondo quanto previsto dalla normativa stessa.

Art. 14

Caratteristiche generali ed igieniche dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari

1. I ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari, fatte salve le norme urbanistiche specifiche, dovranno essere costruiti o adeguati in conformità ai seguenti criteri:
 - a) consentire una sufficiente illuminazione ed aerazione;
 - b) evitare il ristagno delle deiezioni;
 - c) essere provvisti di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati;
 - d) favorire lo scolo delle deiezioni in pozzetti a tenuta attraverso pavimentazioni ben connesse, impermeabili ed adeguatamente inclinate;
 - e) non provocare odori e disagi per le abitazioni vicine;
 - f) garantire protezione e benessere agli animali;
 - g) il box per cani, da intendersi come struttura comprensiva anche nell'area di pertinenza recintata, qualora esistente, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore ai 10 metri lineari dall'abitazione più vicina.

Art. 15

Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare

1. I nuovi fabbricati costituenti ricoveri zootecnici, per l'allevamento delle diverse specie animali, devono essere realizzati nel rispetto dello strumento urbanistico vigente, conformemente a quanto disposto dalla legislazione in materia di igiene del lavoro (art. 54 del D.P.R. 19 marzo 1956, n° 303), dalle norme minime per la protezione delle diverse specie animali (D.D.Lgs 30.12.1992, n° 533 e 534; D.P.R. 24 maggio 1988 n° 233) e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, comunitarie e nazionali, in materia di sicurezza e benessere degli animali (D.Lgs 26 marzo 2001, n. 146; D.Lgs 1 settembre 1998, n. 331; Direttiva 2001/93/CE della Commissione del 9 novembre 2001 recante modifica della direttiva 91/630/CEE; Direttiva 1999/74/CE del 19/07/ 1999), nonchè in conformità alla legislazione in materia ambientale, quando la realizzazione dei suddetti fabbricati richieda una valutazione d'impatto ambientale.
2. I nuovi ricoveri zootecnici, dovranno essere realizzati in conformità alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale Generale ed altre specifiche normative di settore.
3. Ai fini di una corretta profilassi sanitaria, gli ovini e i caprini possono essere tenuti, nello stesso ricovero, insieme ai bovini e bufalini, solo se aventi lo stesso livello sanitario.

4. E' vietato allevare gli animali da cortile, i colombiformi ed altre specie di uccelli nei ricoveri di bovini, ovini, caprini.
5. Il proprietario degli animali allevati nei ricoveri di cui al presente articolo è tenuto a comunicare al Servizio veterinario dell'azienda competente per territorio, la loro presenza indicandone la specie e il numero.
6. La costruzione dei ricoveri di cui al comma 1 del presente articolo è soggetta ad autorizzazione del Comune, che la rilascia previo parere favorevole del Servizio veterinario territorialmente competente per quanto riguarda l'idoneità del ricovero anche ai fini della profilassi delle malattie infettive e/o diffuse delle specie allevate e del benessere degli animali presenti.

Art. 16

Divieto di attivazione di allevamenti

1. Fatte salve le preesistenze nelle zone omogenee di territorio indicate con le lettere A (*centro storico*) - B (*di completamento*) - C (*di espansione*) - D (*Produttive Commerciali/artigianali/industriali*), nel vigente strumento urbanistico comunale, è vietato allevare le seguenti specie animali: suini; ovini; caprini; equini e bovini. E' consentito detenere cani nelle misura non eccedente i cinque capi adulti.

Art. 17

Nuovi recinti per gli animali

1. I nuovi recinti per il contenimento, anche solo temporaneo, di animali, ad eccezione di quelli adibiti a pascolo o prato-pascolo, devono essere collocati ad almeno 20 metri dalle abitazioni di terzi, e l'eventuale lettiera e le deiezioni prodotte devono essere adeguatamente e periodicamente asportate dai relativi terreni al fine di prevenire l'emanazione di odori molesti e devono garantire il rispetto delle condizioni di benessere degli animali e non causare inquinamento ambientale.
2. Le norme di cui al comma 1 del presente articolo, ad eccezione della distanza di metri 20 dalle abitazioni di terzi, si applicano anche ai recinti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18

Depositi di foraggi e insilati

1. I nuovi depositi di foraggi ed insilati, devono essere realizzati nel rispetto delle normative e distanze previste dalle N.T.A. del P.R.G.
2. E' vietato depositare, anche temporaneamente, cumuli di foraggi e/o paglia o comunque residui infiammabili di attività agricola sotto manufatti stradali, ponti, cavalcavia, o nelle loro immediate vicinanze.
3. Per i depositi di insilati è fatto obbligo di adottare idonee misure per ridurre nel modo maggiore possibile l'emanazione di odori molesti che possono creare disturbi .

Art. 19

Stalle, concimaie e fienili

1. Le stalle e le concimaie debbono essere costruite e mantenute secondo le prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene e delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.
2. E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione.

Art. 20
Depositi esplosivi e infiammabili

1. Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia, comprese le cisterne di gasolio fuori terra.

Art. 21
Incameramento delle acque piovane

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un'adeguata pendenza regolata in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 22
Servizi Igienici

1. Ogni casa deve essere fornita di servizio igienico che, a mezzo di condotti impermeabili, sbocchi in fosse biologiche e, ove tecnicamente possibile, è fatto obbligo di allaccio alla pubblica fognatura.

CAPO V

Regime delle acque

Art. 23

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini, alle strade e ai fabbricati.

Art. 24

Spurgo di fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere in modo che tali fossi o canali siano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà confinanti e delle eventuali vie contigue.
2. I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati quando sia necessario o qualora sussista responsabilità degli stessi.
3. In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. A tale scopo, il Comune potrà avvalersi della collaborazione del Consorzio di Bonifica competente, sia per la progettazione degli interventi, qualora necessaria, sia per l'esecuzione delle opere e la ripartizione degli oneri.

Art. 25

Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di nuovi fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale, fatti salvi accordi diversi tra proprietari frontisti. Tale distanza è misurata secondo il disposto dell'art. 891 C.C.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui al comma 1 va misurata dal confine di proprietà demaniale, così come definito dall'art. 3 del Codice della Strada, in ogni caso non può essere inferiore ai metri tre.
3. Per la distanza degli alberi ad alto fusto è necessario arretrarsi di un minimo di metri tre dalla linea di confine; per le siepi e piantagioni di altezza non superiore ai due metri e mezzo è necessario arretrarsi di almeno mezzo metro dalla linea di confine; nel caso di siepi vive e piantagioni di altezza superiore a due metri e mezzo, l'arretramento non può essere inferiore ad un metro e mezzo, ai sensi dell'art. 892 C.C.
4. Per le nuove piantumazioni l'altezza massima delle piante non deve superare i 10 metri, per l'altezza superiore ai 10 metri l'arretramento non deve essere inferiore ai 6 metri.
5. Per la realizzazione di canali di bonifica e/o irrigui di competenza degli Enti di bonifica, si applicano le distanze previste dalle specifiche leggi in materia o i regolamenti degli Enti stessi.
6. Ai sensi dall'art. 26, comma 6, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495, la distanza da rispettare per piantumare gli alberi lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei

centri abitati, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del suo ciclo vegetativo e, comunque, non inferiore ai sei metri; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

7. Le distanze da rispettare per piantumare siepi vive e piantagioni, lungo il confine del demanio stradale, all'esterno dei centri abitati, sono quelle fissate dall'articolo 26, commi 7 e 8, del D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495; all'interno dei centri abitati si applicano le distanze fissate dall'articolo 892 del C.C.

Art. 26 **Gestione di fossi e canali**

1. Ai proprietari di fossi e/o canali privati, o ai loro aventi causa, è fatto obbligo di provvedere al loro espurgo in modo tale da renderli sgombri da eccessiva vegetazione e da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano, anche nel caso di intensificazione dei flussi idrici, il naturale deflusso delle acque.
2. I fossi di proprietà privata prospicienti strade pubbliche o di uso pubblico devono essere spurgati almeno una volta l'anno e, occorrendo, più volte, a cura e spese dei proprietari o dei conduttori dei fondi.
3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, al fine di salvaguardare la capacità di regimazione delle acque meteoriche, è fatto divieto ai proprietari e conduttori dei fondi di sopprimere fossi, canali e terrazzamenti.
4. Nelle ricomposizioni fondiarie e sistemazioni agrarie è fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi la preesistente capacità di invaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di invaso complessiva dall'area oggetto dell'intervento.
5. A tutela del naturale regime dell'acque, i proprietari o conduttori dei fondi non possono modificare la struttura ed il percorso di fossi o canali senza la preventiva autorizzazione del Comune.
6. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 5 deve essere corredata dalla seguente documentazione elaborata da tecnico abilitato:
 - a) relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
 - b) documentazione fotografica dello stato di fatto;
 - c) progetto dell'opera comprensivo di calcolo idraulico;
 - d) idonei rilievi topografici ed estremi catastali dei fondi oggetto dell'intervento;
 - e) tempi di realizzazione dell'opera.
7. L'autorizzazione per la realizzazione degli interventi di cui al comma 5 del presente articolo deve essere rilasciata, sentito il Consorzio di Bonifica territorialmente competente, nel termine di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, prescrivendo le modalità tecniche di realizzazione dell'opera che minimizzino il suo impatto ambientale; nello stesso termine deve essere comunicato all'istante il provvedimento di rigetto della stessa, qualora dall'istruttoria del procedimento risulti che l'intervento ipotizzato rechi pregiudizio al naturale deflusso delle acque.

Art. 27 **Irrigazione**

1. L'irrigazione delle culture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.

2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale, né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale e/o pericolo e/o danno per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi di cui al comma 2 del presente articolo, i proprietari o conduttori a qualunque titolo dei terreni laterali sui quali si effettua l'irrigazione, devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione a distanza dal confine stradale ed in posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, inoltre devono realizzare le opportune canalizzazioni per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.
4. I soggetti che hanno l'onere della gestione dei canali irrigui scorrenti in superficie ed antistanti le abitazioni, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per evitare che eventuali perdite della condotta irrigua rechino danno alle abitazioni medesime.

Art. 28 **Scarico nei fossi**

1. Fatta salva la normativa vigente relativa allo scarico delle acque al suolo e nei corpi idrici superficiali (D.Lgs. 2006, n. 152) è vietato convogliare qualsiasi sostanza e/o materiale diversi dalle acque meteoriche nei fossi adiacenti alle strade pubbliche, vicinali ed interpoderali, ovvero nelle scoline e nei canali di scolo.

Art. 29 **Recisioni di rami protesi e radici**

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.
2. Quando per impeto di vento o per qualsiasi altra ragione venissero a cadere sul piano stradale alberi o rami d'albero piantati nei terreni laterali, il proprietario di essi sarà tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Art. 30 **Aratura dei terreni**

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre in uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare la regolare capezzagna per volgere l'aratro o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Art. 31 **Canali demaniali ed opere consortili**

1. Per la manutenzione dei canali demaniali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano le leggi statali e regionali vigenti e il regolamento del Consorzio di Bonifica.
2. Per tutti i corsi d'acqua pubblici classificati o non, e comunque per tutti gli alvei demaniali, deve essere mantenuta una fascia di rispetto di m.10 da ambo i lati. Ogni opera all'interno degli alvei stessi o della fascia di rispetto è soggetta, a sensi dei RR.DD. 523/1904 e 368/1904, a formale concessione od autorizzazione dell'Ente di competenza (Genio Civile o Consorzio di Bonifica).

CAPO VI

MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 32

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
 - a) nell'evenienza di comparsa di crittogame parassiti delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'autorità comunale, d'intesa con i competenti Uffici regionali e/o provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità alla legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
 - b) salve le disposizioni dettate dalle predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento di applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificato con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni e ad altri comunque interessati alla azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Ufficio regionale e/o provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonchè di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
 - c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, non si potrà trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

Art. 33

Cartelli per esche avvelenate

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibili la scritta "terreno avvelenato" o simile.

CAPO VII

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 34

Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

1. I proprietari e i detentori di animali sono obbligati a denunciare al Comune ed all'Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria competente per il territorio, di seguito U.L.S.S., qualsiasi malattia infettiva e diffusiva degli animali, nonchè qualunque sospetto della sussistenza delle stesse.
2. A scopo cautelativo, i proprietari e i detentori di animali che rilevino i sintomi sospetti di malattie infettive o diffuse hanno l'obbligo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, di isolare le carcasse di animali morti e di impedire che gli animali ammalati condividano gli abbeveratoi ed i corsi d'acqua con gli animali sani; gli stessi proprietari e detentori sono tenuti, altresì, a non spostare dai ricoveri aziendali qualsiasi capo di bestiame, nonchè ogni prodotto animale o altro materiale che possa costituire veicolo di contagio.
3. I proprietari e i detentori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'U.L.S.S.

Art. 35

Smaltimento di animali morti

1. L'interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954 n. 320, esclusivamente con ordinanza del Sindaco su conforme parere del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. competente per territorio.
2. Gli animali morti per cause naturali, o parti di essi, devono essere smaltiti in conformità alle norme del D. Lgs. 14 dicembre 1992 n. 508 o di specifiche norme di polizia veterinaria che prevedono il ritiro da parte di ditta autorizzata. Nel caso di piccoli animali tenuti non a scopo di produzione agricola morti per cause naturali è consentito provvedere all'interramento in proprio.

Art. 36

Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissionario per l'igiene e la sanità e successive modifiche.

Art. 37

Igiene degli animali nelle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate ed in buono stato di manutenzione.
2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
3. E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO VIII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 38

Colture agrarie - Limitazioni

1. Ciascuno proprietario di terreni potrà svolgere l'attività senza creare pericolo od ingombro per i vicini e nell'osservanza delle norme di legge previste per speciali colture.
2. Qualora si renda necessario tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti riguardanti gli allevamenti di bestiame e le colture agrarie.

Art. 39

Accensione di fuochi

1. Fatte salve le limitazioni vigenti in materia, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza ad altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi le precauzioni necessarie ad evitare pericoli, danni o disturbi.

TITOLO 2

CAPO IX

NORME PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

Art. 40 **Premesse**

1. Il presente Titolo detta, all'interno del territorio comunale, le norme riguardanti le modalità di svolgimento delle attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche, in linea con quanto disposto dal DM 7 aprile 2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, si richiama l'obbligo del rispetto delle norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia e del Comune vigenti in materia.

Art. 41 **Finalità**

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli effluenti medesimi, al fine di garantire una migliore produttività del suolo, la tutela dei corpi idrici, la tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Art. 42 **Ambito di applicazione**

1. Le presenti norme si applicano nelle zone agricole del territorio comunale, dove per zona agricola si intende qualsiasi zona del territorio comunale interessata da attività agricola, indipendentemente dalla destinazione urbanistica della medesima.

Art. 43 **Individuazione ambito zonale per il territorio comunale**

1. Ai fini del presente Titolo si fa riferimento allo strumento urbanistico generale vigente.

Art. 44 **Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue**

44.1 Modalità generali

Durante la fase di caricamento e trasporto deve essere adottato ogni possibile accorgimento volto ad evitare la perdita anche involontaria di effluente.

Inoltre:

1. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tenere conto:
 - a) delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
 - b) del tipo di effluente;
 - c) delle colture praticate e loro fase vegetativa.
2. Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.
3. Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:
 - a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
 - b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili e per effettive motivazioni:
 - di carattere colturale o normativo che prevedano il mantenimento dell'integrità del suolo coltivato e degli strati di terreno immediatamente sottostanti;
 - di tutela della sicurezza degli operatori;
 - di salvaguardia naturalistica, ambientale o paesaggistica, dettate da atti normativi o amministrativi,

che l'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento e dei loro assimilati preveda l'interramento nel più breve tempo possibile, oltre che l'adozione di ogni possibile cautela tecnicamente praticabile per la riduzione delle perdite di ammoniaca per volatilizzazione, del rischio di ruscellamento e della lisciviazione dell'azoto, nonché della formazione di odori sgradevoli. L'interramento può avvenire:

- ⇒ con l'uso di interratori, costituiti da carrobotti dotati di dispositivo che consentano, contestualmente alla distribuzione, l'incorporazione dell'effluente al terreno. In questo caso, le successive operazioni di aratura o altre analoghe lavorazioni profonde in grado di riportare in superficie l'effluente, devono essere effettuate a distanza di almeno tre giorni dall'interramento;
 - ⇒ senza interratori; in questo caso, limitatamente alla distribuzione di effluenti zootecnici ad una distanza inferiore a 150 metri da abitazioni o insediamenti produttivi, deve essere assicurata la predisposizione di un cantiere di lavorazione dei terreni in grado di permettere l'incorporazione dell'effluente (liquido o palabile) entro le quattro ore successive dall'inizio delle operazioni di distribuzione in superficie;
- c) la massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
 - d) l'uniformità di applicazione degli effluenti;
 - e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.
4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).
 5. Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle acque reflue si applicano le medesime disposizioni.
 6. Modalità operative per prevenire e limitare la proliferazione e le infestazioni di mosche. Nel periodo compreso tra il 30 aprile e il 31 agosto, le lettiere avicole destinate all'utilizzazione agronomica devono essere sottoposte a trattamento finalizzato alla sanificazione sanitaria della massa con prodotti insetticidi, ovvero con interventi di lotta biologica, contro la proliferazione di larve ed adulti di mosche prima di essere rimosse all'interno dell'allevamento. Nel caso di stoccaggio temporaneo in campo il predetto trattamento deve essere ripetuto nella fase di

formazione del cumulo. La successiva distribuzione della lettiera in campo deve essere seguita da immediato interrimento attraverso l'aratura dell'appezzamento ad una profondità non inferiore a 25 cm.

Nel periodo sopraindicato la lotta contro le infestazioni di mosche dovrà essere effettuata anche con interventi preventivi, attraverso l'adozione di buone tecniche di gestione dell'allevamento (mantenere lettiera e polline il più asciutte possibile, assicurare una densità ottimale dei capi per unità di superficie, evitare la dispersione di mangimi, praticare una corretta ventilazione dei locali, utilizzare abbeveratoi antispreco, ecc..) e con trattamenti adulticidi e larvicidi nei siti di annidamento e proliferazione delle mosche.

La documentazione relativa all'acquisto ed impiego dei trattamenti insetticidi e/o biologici deve essere conservata in azienda a disposizione degli organi di vigilanza per almeno un anno.

44.2 Modalità specifiche

1. Considerato che il territorio comunale è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, oltre alle disposizioni elencate al punto 5.1, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:
 - a) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
 - b) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
 - c) lo spandimento del liquame mediante le tecniche e con le attrezzature già descritte nelle "Modalità generali";
 - d) la preclusione allo spandimento del letame, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. n. 217/06) nel periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 febbraio;
 - e) la preclusione allo spandimento di liquami, altri materiali assimilati e acque reflue dal 15 novembre al 15 febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture arboree con inerbimento interfilare permanente; dal 1° novembre a fine febbraio nei terreni destinati ad altre colture;
 - f) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.
2. Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

Art. 45

Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente

1. È ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue con le modalità ed i limiti imposti dalla regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006) e regionale (DGR n. 2495/06 e successive modifiche ed integrazioni), delle seguenti quantità massime:

- a) 170 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli effluenti di allevamento;
- b) dosi di acque reflue non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 170 kg di azoto per ettaro per anno.

Art. 46

Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e dei concimi minerali

1. Così come riportato all'art. 22 della DGR n. 2495/2006, l'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:
 - a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
 - b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;
 - c) nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
 - d) nelle zone di tutela assoluta (D. Lgs n. 152/2006);
 - e) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - f) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - g) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua;
 - h) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
2. Inoltre, l'utilizzo agronomico del letame e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici (D. Lgs. n. 217/06) è vietato entro:
 - a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
 - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque [adottato dalla Regione del Veneto (DGR 4453 del 29.12.2004)];
 - c) 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
3. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
4. È vietato su terreni con pendenza superiore al 15% e in concomitante assenza di copertura erbacea permanente, l'utilizzo dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, fatte salve le zone sistemate con terrazzamenti. L'utilizzo di letame e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 217/06, nei terreni con pendenze superiori al 15% e in concomitante totale assenza di copertura erbacea è consentito solo se incorporato al terreno con le modalità di cui all'art. 44 del presente Titolo.

5. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, con riferimento ad un'area aziendale omogenea. Detta pendenza media può essere incrementata fino al 15%, solamente nel caso di spandimento a raso o a bassa pressione su prato o foraggiere e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e nel rispetto di altre eventuali prescrizioni della Giunta regionale volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, tra le quali le seguenti:
 - dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione secondo le modalità previste nel presente Titolo;
 - iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
 - spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture.Le predette pendenze medie possono altresì essere incrementate sino al 20% ovvero sino al 30% nelle fattispecie e tecniche di spandimento di cui alla DGR 6.5.2008, n. 894.
 - b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
 - c) nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
 - d) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto di almeno 10 m;
 - e) per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;
 - f) per una fascia di rispetto di almeno:
 - 100 m dai centri urbani, così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), ovvero dei PAT di cui alla legge regionale n. 11/2004, e alla DGR 8 ottobre 2004, n. 3178.
Il Comune è inoltre tenuto a:
 - fornire alla Regione del Veneto gli elementi informativi individuati alla precedente lettera f), su cartaceo e su supporto informatico, affinché i relativi dati possano essere utilizzati dalla Regione per implementare il database utilizzato per la gestione della normativa in materia di nitrati e ai fini di monitoraggio ambientale;
 - dare pubblicità ed adeguata informazione dei vincoli, introdotti con la presente deroga, a tutti i soggetti interessati.
 - 20 m dalle case sparse;
 - 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali.Nel caso di distribuzione con interrimento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
 - g) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
 - h) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
 - i) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
 - l) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
 - m) sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.
6. Inoltre, l'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato almeno entro 30 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

7. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Titolo, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato al precedente articolo 44.2.
8. Chiunque (persona fisica o giuridica) intenda riutilizzare su suolo agricolo acque reflue e/o effluenti di allevamento, deve comunicarlo almeno trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni alla Provincia ove ha sede l'attività, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Regione Veneto e confermare il tutto nell'Applicativo Nitrati presente sul sito web della Regione. L'accesso all'Applicativo nitrati può essere richiesto direttamente alla Regione Veneto, Segreteria regionale del Settore Primario, Servizio Politiche Agro ambientali, Via Torino, 110, Mestre-Venezia.

Art. 47 **Accumulo temporaneo**

1. Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili che non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati ed adeguati in conformità a quanto disposto dalla DGR 7.8.2006, n. 2495 e dalla DGR 7.8.2007, n. 2439.
 2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:
 - a) 5 metri dalle scoline;
 - b) 20 m dalle abitazioni sparse;
 - c) 100 m dal limite dei centri abitati;
 - d) 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
 - e) 20 m dai corpi idrici;
 - f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
 - g) 40 m dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
 3. L'accumulo temporaneo, così come stabilito dall'art. 25 della DGR n. 2495/06, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:
 - a) il terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare una idonea impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui viene depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;
 - b) l'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
 - c) la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m², in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 5 ha.
 4. Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie ad effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

Art. 48
Zona di tutela e di rispetto

1. Nella zona di rispetto è vietato lo svolgimento delle attività riportate al comma 4 dell'art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006, tra cui lo spandimento di liquami e letami, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

2. In assenza dell'individuazione da parte delle Regioni o delle province autonome della zona di rispetto, la medesima si assume avere un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Art. 49
Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 19 della DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni.
2. La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di accompagnamento.

Art. 50
Controlli e sanzioni

1. Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Titolo, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla Polizia Municipale, si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7/bis del DLgs. 18.8.2000, n. 267.

TITOLO 3

CAPO X

SANZIONI

Art. 51

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli agenti di polizia locale nonchè dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 52

Omessa ottemperanza alle ordinanze

1. Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze, salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale incorre nelle seguenti sanzioni amministrative:
 - da € 100 ad un max di € 500 artt. 4 - 11 - 13 - 19-22 - 23 - 24 - 25 - 26 27 - 29 - 33 - 38-39
 - da € 200 ad un max di € 500 art. 30
2. Per tutte le altre violazioni non indicate nella tabella di cui sopra, verrà applicata una sanzione amministrativa da € 100 ad un max di € 500

Art. 53

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose servite o destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 22 luglio 1982, n. 571.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nei magazzini comunali o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione ai sensi dell'art. 134, c. 3 D.Lgs. 267/2000.
2. L'Amministrazione Comunale dispone la trasmissione di copie del presente regolamento alle associazioni di categoria interessate, nonché provvede ad affiggerlo all'Albo Comunale. E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di pubblicizzare i contenuti del presente Regolamento anche nelle altre forme ritenute opportune.

INDICE

TITOLO 1

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1** Oggetto del servizio di Polizia Rurale
- Art. 2** Organi preposti al servizio di Polizia Rurale
- Art. 3** Ordinanze

CAPO II

NORME GENERALI PER GLI AMBITI RURALI

- Art. 4** Pulizia dei terreni agricoli incolti
- Art. 5** Divieto di ingresso nei fondi altrui

CAPO III

PASCOLO - CACCIA - PESCA

- Art. 6** Pascolo degli animali
- Art. 7** Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 8** Limiti all'utilizzazione dei fondi per l'esercizio venatorio
- Art. 9** Allevamento selvaggina
- Art. 10** Esercizio della pesca

CAPO IV

AMBITI RURALI EDIFICATI

- Art. 11** Case rurali
- Art. 12** Impianti di depurazione
- Art. 13** Norme generali sui fabbricati rurali strumentali
- Art. 14** Caratteristiche generali ed igiene dei ricoveri destinati ad attività zootecniche familiari
- Art. 15** Caratteristiche generali ed igiene dei fabbricati per il ricovero di animali non aventi carattere familiare
- Art. 16** Divieto di attivazione di allevamenti
- Art. 17** Nuovi recinti per animali
- Art. 18** Depositi di foraggi e insilati
- Art. 19** Stalle, concimaie e fienili
- Art. 20** Depositi di esplosivi e infiammabili
- Art. 21** Incameramento delle acque piovane
- Art. 22** Servizi igienici

CAPO V

REGIME DELLE ACQUE

- Art. 23** Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 24** Spurgo di fossi e canali
- Art. 25** Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 26** Gestione di fossi e canali privati
- Art. 27** Irrigazione
- Art. 28** Scarico nei fossi

- Art. 29** Recisioni di rami protesi e radici
- Art. 30** Aratura dei terreni
- Art. 31** Canali demaniali ed opere consortili

CAPO VI
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI
NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 32** Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
- Art. 33** Cartelli per esche avvelenate

CAPO VII
MALATTIA DEL BESTIAME

- Art. 34** Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- Art. 35** Smaltimento di animali morti
- Art. 36** Obbligo di denuncia
- Art. 37** Igiene degli animali nelle stalle

CAPO VIII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DALLA TRANQUILLITA' ALTRUI

- Art. 38** Colture agrarie - Limitazioni
- Art. 39** Accensione di fuochi

TITOLO 2
CAPO IX
NORME PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE

- Art. 40** Premesse
- Art. 41** Finalità
- Art. 42** Ambito di applicazione
- Art. 43** Individuazione ambito zonale per il territorio comunale
- Art. 44** Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue
- Art. 45** Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, delle acque reflue che possono essere utilizzati agronomicamente
- Art. 46** Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e dei concimi minerali
- Art. 47** Accumulo temporaneo
- Art. 48** Zona di tutela e di rispetto
- Art. 49** Trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
- Art. 50** Controlli e sanzioni

TITOLO 3
CAPO X
SANZIONI

- Art. 51** Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 52** Omessa ottemperanza delle ordinanze

Art. 53 Sequestro e custodia di cose

CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 54 Entrata in vigore del regolamento